

LA DIRETTIVA MINISTERIALE BES

- **Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012** Strumenti d'Intervento
- **C.M. n. 8 del 6 marzo 2013** “Indicazioni Operative”
- **Nota 2563 del 22.11.2013** Strumenti d'intervento – Chiarimenti (autonomia del CdC nel formulare i PdP)
- **Nota 3 giugno 2014** **Esami di Stato I° ciclo** d'istruzione
- **O.M. N. 11 del 29.05.2015** **Esami di Stato II° ciclo** d'istruzione

- Si sposta l'attenzione
- dalle procedure di **CERTIFICAZIONE**
- alla rilevazione dei **BISOGNI** della **PERSONA**

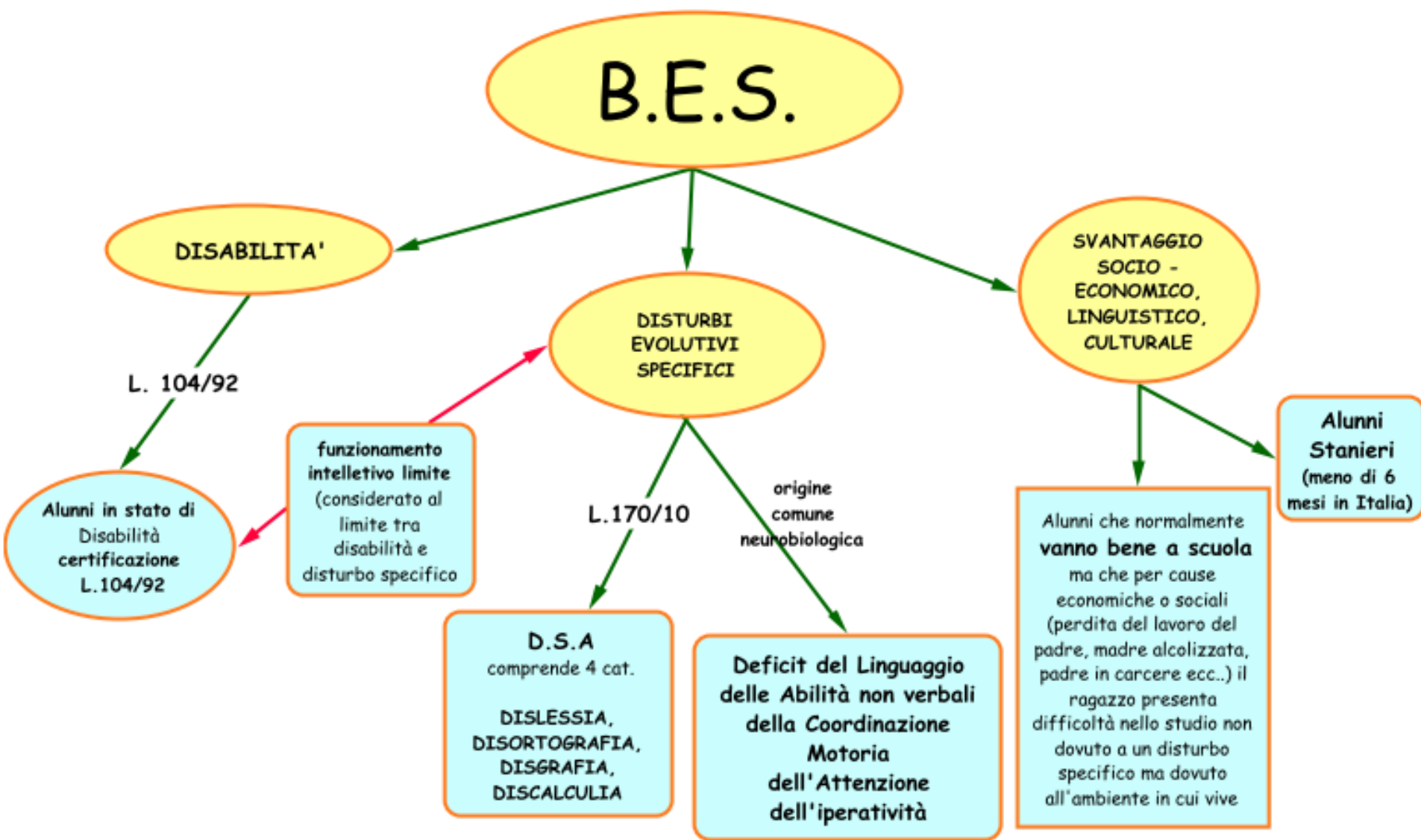


Non è compito della scuola certificare...

... Ma individuare gli alunni con BES per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie **didattiche**!



Direttiva BES-Inclusione 27.12.2012



Nota Miur 22.11.13 Chiarimenti

Piano Didattico Personalizzato

Al riguardo si richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare *difficoltà* che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la

Personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica.

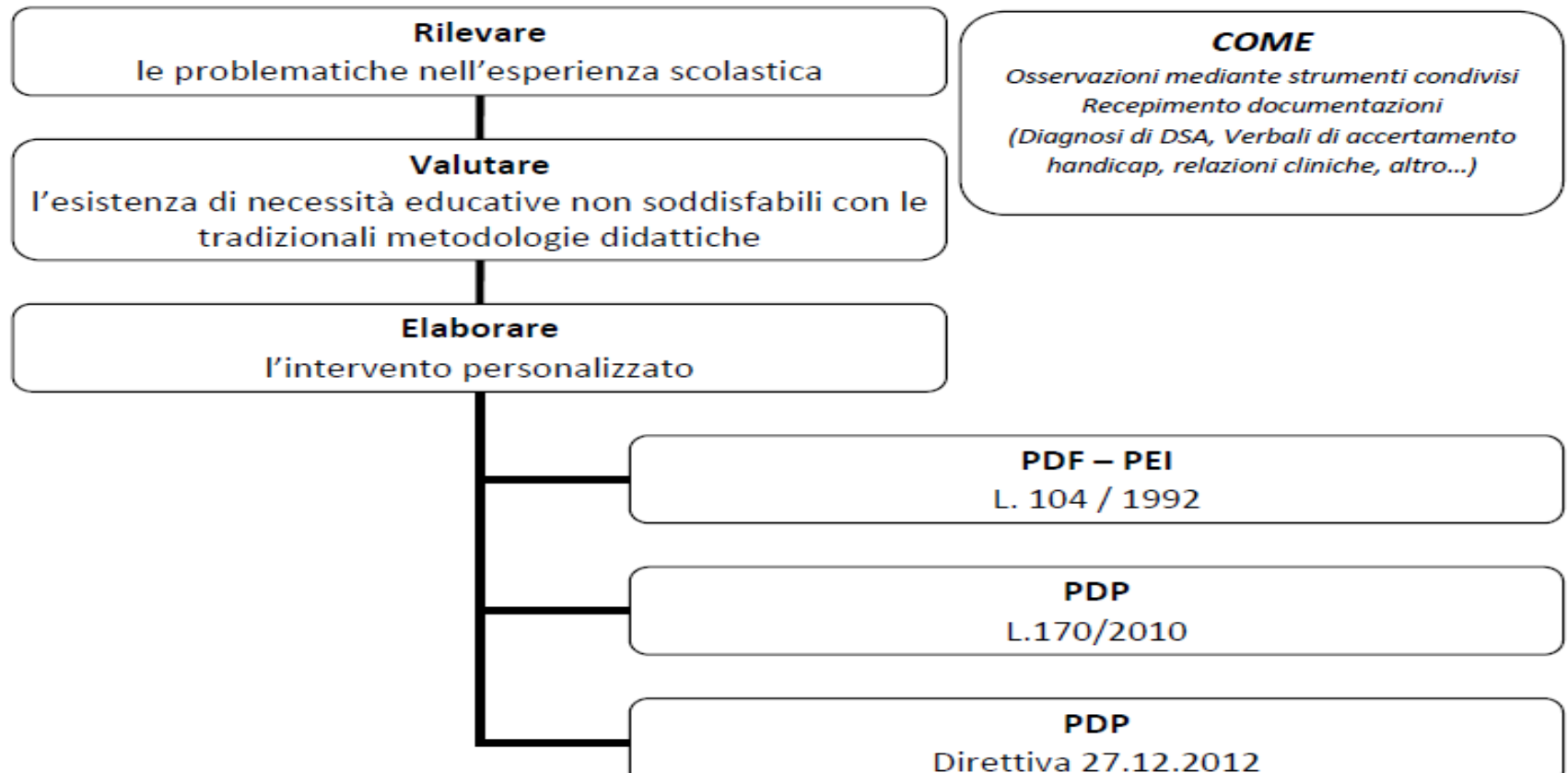
Responsabilità di tutta la comunità educante

C.M. N. 8 del 6.3.2013

Nota del 22.11.2013 chiarimenti

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003.

CONSIGLIO DI CLASSE





Alunni con
certificazione
L. 104/92

obbligo di Legge

P.E.I.

2 tipi

programma
Semplificato

programma
Differenziato

LICENZA
MEDIA /
DIPLOMA di
MATURITA'
valido per
l'università



ATTESTATO di
FREQUENZA
valido per il
proseguimento
degli studi alla
scuola superiore
ma non per
l'Università



Alunni D.S.A.
L.170/10 + linee
guida 7/11

obbligo di Legge

P.D.P

3 tipi

stesso
progr. della
classe

dispensa
dello scritto
lingua str.

richiede 3
condizioni

scritto nella
diagnosi,
richiesto dalla
famiglia,
approvato dal
Consiglio di
Classe

sostituzione
della prova
scritta con
prova Orale

Diploma di
Maturità



Alunni con
difficoltà emotive
e comportamentali
ADHD

autonomia
del CdC
nota
22.11.13

autonomia del
CdC

Stesura del **PdP**
in base alla Nota Miur
n .2563 del 22.11.13

se il CdC decide di
non predisporre il
pdp, deve
verbalizzare le
motivazioni della
decisione

entro 2 mesi devono
essere riscontrati
risultati positivi, in
caso contrario si
richiede la
rivalutazione, deve
essere garantito il
raggiungimento del
successo formativo

**esonero
lingua
straniera**

con l'esonero della
lingua straniera diventa
un programma
Differenziato valutato
con art.13 DPR 323/98...

Non si ottiene né
la Licenza Media
né il Diploma di
Maturità ma
solo attestato di
frequenza con le
competenze
raggiunte





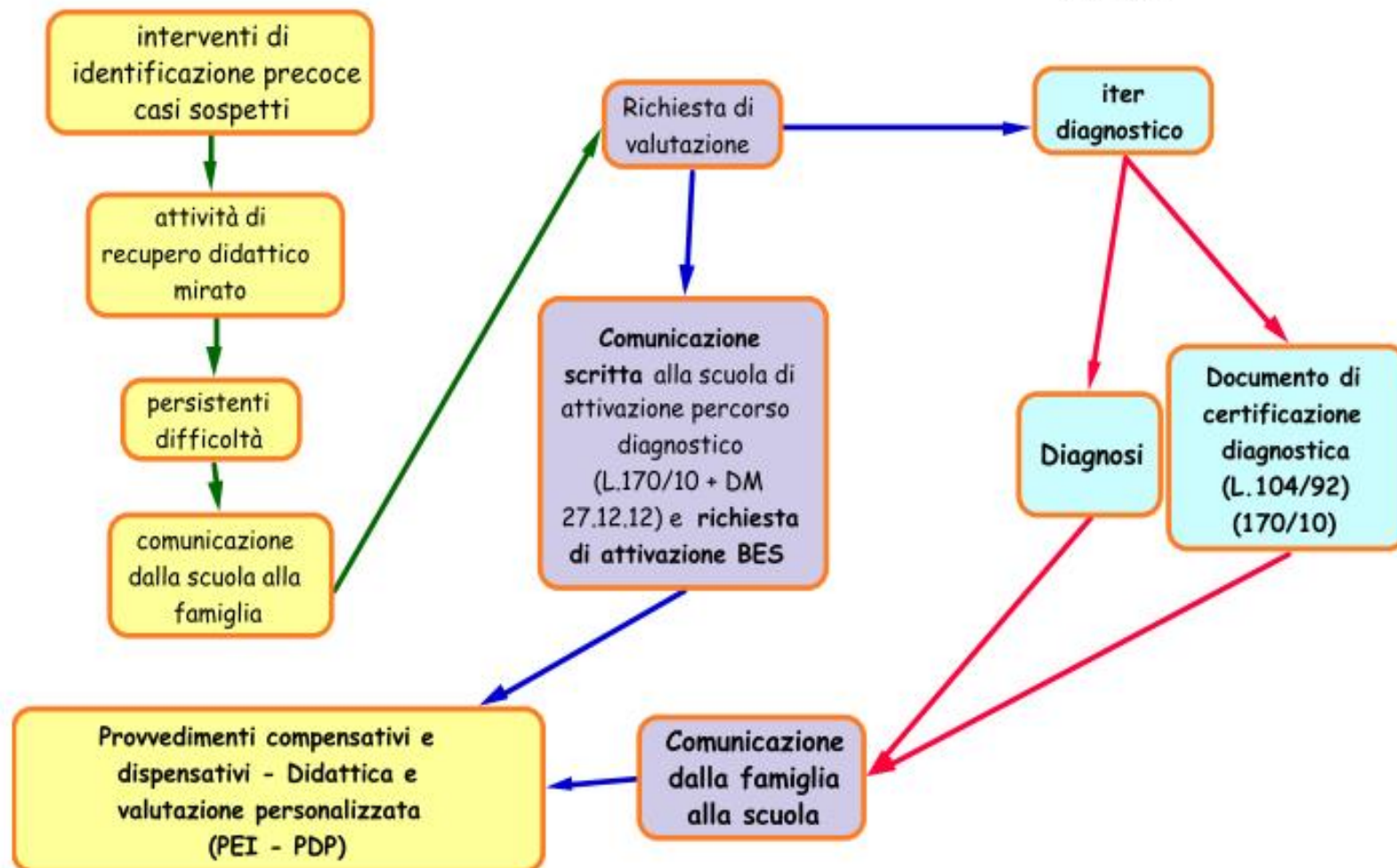
SCUOLA



FAMIGLIA



SERVIZI



per ADHD

- **C.M. 6013 del 04/12/2009** - problematiche riguardanti la presenza in classe di alunni ADHD.

(sottolinea che il coinvolgimento degli insegnanti fa parte integrante ed essenziale di un percorso terapeutico per il trattamento dei casi diagnosticati ADHD.)

- 1) informare sulle caratteristiche del ADHD
- 2) fornire appositi strumenti di valutazione (**questionari e tabelle di osservazione**) per completare i dati diagnostici;
- 3) mettere gli insegnanti nella condizione di potenziare le proprie risorse emotive e migliorare la relazione con l'alunno;
- 4) spiegare come utilizzare specifiche procedure di modificazione del comportamento all'interno della classe;
- 5) informare su come strutturare l'ambiente classe in base ai bisogni e alle caratteristiche dell'alunno con ADHD;
- 6) suggerire particolari strategie didattiche per facilitare l'apprendimento dell'alunno con ADHD;
- 7) spiegare come lavorare, all'interno della classe, per migliorare la relazione tra il bambino con ADHD e i compagni.

● C.M. 4089 del 15/06/2010 disturbo da deficit di attenzione e iperattività

- I docenti inoltre dovrebbero avvalersi dei seguenti suggerimenti:
- 1. **poche e chiare regole di comportamento** da mantenere all'interno della classe.
- 2. Concordare con l'alunno **piccoli e realistici obiettivi comportamentali** e didattici da raggiungere nel giro di qualche settimana.
- 3. **Allenare il bambino ad organizzare il proprio banco** in modo da avere solo il materiale necessario per la lezione del momento.
- 4. Occuparsi stabilmente della corretta **scrittura dei compiti sul diario**.
- 5. **Incoraggiare l'uso di diagrammi di flusso**, tracce, tabelle, parole chiave per favorire l'apprendimento e sviluppare la comunicazione e l'attenzione.
- 6. **Favorire l'uso del computer** e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc.
- 7. Assicurarsi che, **durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda** e incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente.
- 8. **Organizzare prove scritte suddivise in più parti** e invitare lo studente ad effettuare un accurato controllo del proprio compito prima di consegnarlo.

Quali strumenti P.D.P - P.E.I

❑ Il PDP per gli alunni con DSA (Legge 170/2010 e DM 5669 e Linee Guida 2011)

- La DM 5669/2011 stabilisce che non basta che la scuola attivi una serie di azioni didattiche ma è necessario che esse **vadano esplicitate** in un documento di programmazione:
- “La scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il **primo trimestre scolastico**, un documento che dovrà avere almeno le seguenti voci, articolato per discipline coinvolte nel disturbo:
 - dati anagrafici dell'alunno
 - tipologia del disturbo
 - Attività didattiche individualizzate
 - Attività didattiche personalizzate
 - Strumenti compensativi utilizzati
 - Misure dispensative adottate
 - Forme di **verifica e valutazione personalizzata**” (Miur, 2011 p. 8)
 - Includere autorizzazione della famiglia al trattamento dei dati (Miur 27.12.2012)

- La scuola può scegliere come redigere questi documenti (“**nelle forme ritenute più idonee**”), ma la **normativa** indica chiaramente non solo i contenuti ma anche i tempi in cui devono essere redatti
- Il **P.E.I** è redatto **congiuntamente in collaborazione** con la Scuola (ins .curriculare e sostegno) operatori Sanitari e famiglia (art.12 com.5 L.104/92). descrive gli interventi integrati ed equilibrati per l'alunno in disabilità per la realizzazione del diritto di istruzione ed educazione.
- il **PDP** è di competenza della **sola scuola** che **può** chiedere la collaborazione di specialisti e soggetti esterni **ma ne è responsabile**
- **Rispetto alle famiglie** non si parla di collaborazione, come nel PEI, ma di **raccordo**, ossia di concreta partecipazione e scambio d'informazioni. L'operatività resta alla scuola .

PDP..... fasi:

→ Si può giungere alla definizione di un PDP in presenza di BES
non certificati (cfr. Nota 22.11.2013)

1. Rilevazione e valutazione del bisogno
2. Definizione dei livelli di apprendimento
3. Difficoltà e punti di forza
4. Strategie di intervento: tempi, metodologia, strumenti compensativi (cfr. DSA) e misure dispensative
5. Comunicazione e condivisione con la famiglia
(firma del DS, docenti CdC e famiglia) → **CORRESPONSABILITA'**
6. **Tempi di verifica del Piano**

Art. 5 com. 3 L. 170/2010

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

- Il presente P.d.P dovrà essere sottoposto a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi come previsto **dall'art. 5 com. 3 Legge 170/2010**, dopo un periodo di osservazione (... *mesi*). Di procedere ad una rimodulazione del presente pdp, ed un adeguamento dei criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti scolastici, al fine di garantirne l'efficacia.

Nota Ministeriale 3.6.2014

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Sulla base di tale specifica documentazione e di tutti gli elementi forniti dai Consigli di classe, la Commissione predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali, prevedendo alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno il clima durante l'esame. Nello svolgimento delle prove scritte, ivi compresa la prova scritta a carattere nazionale, i candidati potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011.

Ai candidati potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

O. Ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015

Indicazioni organizzative svolgimento esami di Stato Istruzione Secondaria di II grado

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

..... E per finire

- Il PDP va rispettato, sempre
- Se si riscontrano incongruenze si modifica il PDP in accordo con la famiglia
- La famiglia ha il diritto di essere informata, non solo degli aspetti negativi ma anche (e soprattutto) di quelli positivi e dei successi.
- Quello che funziona con l'alunno **ADHD** funziona con tutti.

Grazie per l'attenzione

Rita Fanari

referente.milanonord@aifa.it

www.aifaonlus.it



Gallarate, novembre 2016